

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Deputati!

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 è stato predisposto, in continuità con la prassi adottata dal Governo negli ultimi anni, in modo coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica dapprima indicati nella Decisione di finanza pubblica dello scorso aprile e poi modificati in termini nettamente più stringenti, per tener conto della recente grave crisi finanziaria dell'area euro.

Il presente provvedimento non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è stata approvata con i decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011 e consente il pieno rispetto degli obiettivi indicati nella successiva tabella, volti a conseguire il pareggio di bilancio nel 2013.

Peraltro, lo scenario tendenziale di finanza pubblica, partendo dal suddetto quadro previsivo del Documento di economia e finanza dello scorso aprile - quando l'indebitamento netto tendenziale, dopo una iniziale riduzione nel 2011 e nel 2012, si sarebbe stabilizzato su un valore prossimo al 2,7% del PIL dal 2013 -, ha subito sostanziali variazioni dopo l'approvazione della suddetta manovra: infatti a fronte del suddetto andamento, gli obiettivi di bilancio fissati progressivamente con le richiamate disposizioni correttive hanno previsto la progressiva riduzione del disavanzo nel 2012, fino al raggiungimento del pareggio nel 2013.

Le prospettive di crescita restano sostanzialmente stabili per il triennio 2012-2014, con un PIL reale che si attesterebbe allo 0,6 nel 2012, allo 0,9 nel 2013 e all'1,2 nel 2014, mentre il relativo deflatore è pari all'1,9 nel 2012, all'1,8 nel 2013 e all'1,8 nel 2014.

Peraltro va evidenziato che la suddetta manovra, non solo appare coerente con il conseguimento dei citati obiettivi, ma, anzi, dispone una correzione numericamente più elevata di quanto necessario al raggiungimento dei predetti obiettivi. Tuttavia, tale ulteriore correzione di natura prudenziale potrebbe essere parzialmente assorbita da una eventuale minore crescita o dalla maggiore spesa per interessi conseguente ai recenti andamenti dei mercati finanziari.

In questo contesto, l'azione del Governo non può che essere rigorosamente vincolata al mantenimento della stabilità dei conti pubblici, confermando gli effetti delle ripetute manovre di aggiustamento. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati in apposito allegato 1 all'articolo 1 della presente legge.

Anche quest'anno, in linea con la scelta adottata negli scorsi esercizi e con il contenuto della legge di riforma delle norme di contabilità e finanza pubblica, la struttura del predetto disegno di legge di stabilità è molto sintetica, considerato che non sono programmati ulteriori interventi correttivi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In coerenza con tale impostazione, nella tabella C viene considerata la regolazione debitoria dei minori gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Tenuto conto che con le recenti manovre di finanza pubblica è stato stabilito tra l'altro la ridotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, una quota di tali risorse è destinato al rifinanziamento di taluni interventi considerati prioritari, le cui

autorizzazioni di spesa sono in scadenza nell'anno 2011 ovvero registrano una notevole riduzione a decorrere dal 2012, al fine di garantire la prosecuzione delle relative iniziative da parte delle Amministrazioni interessate.

Alcune esigenze che hanno natura di spesa di investimento possono essere considerate nella tabella E del disegno di legge di stabilità, tenuto conto della vigente disciplina contabile, secondo la quale, nel disegno di legge di stabilità per tale tipologia di spese non c'è obbligo di copertura sul saldo netto da finanziare.

Tali spese in conto capitale sono inoltre già considerate nel tendenziale di finanza pubblica, quali obblighi internazionali a legislazione vigente (Accordo Interistituzionale U.E del maggio 2006), ovvero investimenti nel quadro degli interventi del Consorzio European Fighter Aircraft (EFA) e pertanto non fanno registrare effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Inoltre, è previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 203 del 2005, che, all'articolo 11-quater decies, comma 20, ha disposto taluni interventi per lo sviluppo, il cui finanziamento risulta in scadenza nel corrente esercizio. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede in tabella D attraverso una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 266 del 2006, articolo 1, comma 178, che presenta sufficienti disponibilità.

Al netto delle suddette esigenze, incluse nelle tabelle C ed E, per le quali non è necessaria la copertura degli effetti sui saldi, le restanti voci di spesa a carattere oneroso possono invece essere fronteggiate mediante corrispondente riduzione del citato fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Di tali occorrenze, una parte riguarda rifinanziamenti di norme già esistenti, che possono essere incluse in apposito elenco da allegare al disegno di legge di stabilità, come già operato nella precedente legge 220 del 2010, previo l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Tali voci di spesa potranno essere assegnate alle competenti amministrazioni mediante ripartizione del suddetto fondo, da disporre nel corso del 2012 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per il rifinanziamento di occorrenze connesse alla prosecuzione di interventi in scadenza in particolari settori (partecipazioni alle missioni internazionali, programma "strade sicure", interventi in materia sociale per l'occupazione e formazione, detassazione e decontribuzione dei salari per la produttività, interventi in materia di istruzione e università, cinque per mille IRPEF, autotrasporto), è prevista l'introduzione di apposite disposizioni normative nell'articolato del disegno di legge in esame, anch'esse fronteggiate mediante riduzione del citato fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Analogamente, viene introdotta una disposizione volta all'istituzione di un apposito fondo dal 2015 per la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui al fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione ai quali venga accertata l'esistenza di obbligazioni, nei confronti di soggetti privati, giuridicamente perfezionate.

Inoltre, viene previsto, al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento, l'utilizzo del fondo per l'attualizzazione contributi pluriennali.

E' altresì disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

Per quanto riguarda l'art. 2, il comma 1 e il comma 2 definiscono per l'anno 2012, a titolo di maggiore trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lettera c), del richiamato articolo 37, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, nonché l'adeguamento ISTAT della quota di cui all'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo dei predetti adeguamenti, pari per il 2013 rispettivamente a 668,02 milioni di euro e 165,06 milioni di euro, è riportato nell'allegato 2 al disegno di legge. Inoltre, nel medesimo allegato 2 viene previsto un analogo trasferimento, relativo alla quota parte di mensilità di pensioni erogate dall'INPDAP e posta a carico dello Stato, nella misura complessiva di 2.176 milioni di euro per l'anno 2012.

La successiva disposizione di cui al comma 3 costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS e prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l'INPS, vengano utilizzati i trasferimenti al medesimo Istituto previsti per altri interventi e non utilizzati, sulla base dei risultati del consuntivo INPS 2010. Pertanto dalla disposizione non deriva alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 prevedono il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPDAP, istituendo nel bilancio dell'INPDAP una apposita Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale, in analogia con quanto previsto per l'INPS. Conseguentemente, vengono istituite nel bilancio dell'INPDAP evidenze contabili, riferite alle diverse gestioni previdenziali. Infine, viene ripristinato l'apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai fini della stabilità della gestione pensionistica dei dipendenti statali, originariamente previsto dalla legge n. 335 del 1995. Le predette disposizioni sono finalizzate a riordinare trasferimenti già previsti, con differenti modalità e a differente titolo, dalla legislazione vigente, e quindi non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, con gli articoli 3 e 4 del disegno di legge di stabilità sono proposte le riduzioni alle voci di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, quantificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del dl 138/2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli interventi correttivi per ciascun Ministero pervenuti entro i termini di presentazione del suddetto disegno di legge sono stati considerati nei suddetti articoli. I conseguenti effetti, in termini di competenza e di cassa, in esito all'approvazione parlamentare, verranno considerati nelle apposite note di variazioni al disegno di legge di bilancio 2012-2014, per essere inclusi nel bilancio di previsione a legislazione vigente.

L'esposizione dei citati interventi è articolata distinguendo le spese rimodulabili da quelle non rimodulabili. Per quanto riguarda le spese rimodulabili, è stata prevista all'art. 3 l'introduzione di una disposizione di rinvio ad appositi elenchi, da allegare al suddetto disegno di legge di stabilità, indicando le missioni ed i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e specificando la quota parte delle riduzioni da riferire complessivamente alle autorizzazioni di spesa (Fattori legislativi). Per la riduzione delle spese non rimodulabili

invece sono necessarie disposizioni normative di natura sostanziale (introdotte all'art 4) che modificano le determinanti della spesa stessa.

La suddetta modalità espositiva di cui all'art. 3, pur non assicurando una completa informazione sulle autorizzazioni di spesa ridotte, appare tuttavia sufficientemente rappresentativa delle voci di spesa interessate ai tagli a livello di unità di voto. Ciò dovrebbe garantire un grado di informazioni simile a quello offerto in occasione di precedenti manovre, consentendo di accertare l'incidenza su ciascuna missione e programma.

Inoltre, come già evidenziato, le Amministrazioni, al fine di individuare le spese da ridurre, possono proporre l'introduzione di disposizioni speciali volte al contenimento degli oneri previsti dalle normative originarie, realizzando in tutto o in parte gli obiettivi sopra richiamati attraverso la riduzione delle spese non rimodulabili.

Per tali fattispecie, nell'impossibilità di ricondurre le suddette proposte normative in schemi semplificati (tabelle, elenchi, ecc.), è necessario prevedere specifiche disposizioni da inserire nell'articolo del disegno di legge di stabilità, prevedendo un articolo specifico i cui commi riguarderanno le iniziative legislative di ciascun Ministero interessato.

Nei casi in cui i Ministeri, in esito all'attività valutativa e di verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non hanno raggiunto gli obiettivi in parola, la menzionata tabella relativa alle spese rimodulabili è stata integrata con gli ulteriori interventi correttivi, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa di ciascun Ministero interessato.

Si precisa che i suddetti effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente non sono considerati nell'ambito degli stanziamenti indicati nelle tabelle del presente disegno di legge.

Oltre alla suddetta azione di contenimento della spesa dei Ministeri, ai sensi del decreto-legge 138 del 2011 è prevista la presentazione entro il 30 novembre 2011 di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nonché l'avvio di un ciclo di spending review, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, anche per garantire l'uso efficiente delle risorse ai fini dell'esercizio delle attività per la riorganizzazione.

Gli effetti derivanti dall'art 3 e dall'art 4 del disegno di legge di stabilità, relativi alle riduzioni di spesa delle Amministrazioni centrali, risultano peraltro disgiunti rispetto a quelli delle suddette misure programmatiche derivanti dalla riorganizzazione e dalla spending review.

A fronte della suddetta complessiva azione di contenimento e riordino della spesa, in linea generale si amplieranno, per il quinquennio 2012- 2016, le misure di flessibilità gestionale, già previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, tenuto conto in particolare che le rimodulazioni potranno riguardare anche le spese classificate tra quelle "non rimodulabili".

Si espongono di seguito le disposizioni introdotte dall'articolo 4.

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il comma 3, a decorrere dall'anno 2012, per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, riduce il capitolo di spesa 2503 pg1 (Assegni di sede del personale della scuola) dell'importo di euro 1.230.000, a seguito del congelamento di n° 29 posti di personale scolastico.

Il comma 4 riguarda il Capitolo 2740, ossia le spese derivanti dall'Atto costitutivo del Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB).

Come noto, con Legge 15 marzo 1986 n°103, lo Stato Italiano ha ratificato l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB), assumendosi l'onere di erogare, annualmente, un contributo ordinario valutato in euro 3.486.084 e successivamente integrato dalla legge 9 ottobre 2000 n°288 per un ammontare di euro 6.868.877.

Inoltre, al fine di dare ulteriore supporto alle attività del centro, il Governo italiano ha ritenuto di integrare, nel corso degli anni, il predetto contributo sulla base degli incrementi di spesa previsti dalla Legge 24 dicembre 2003 n° 350 (euro 15.000,00) e Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (euro 2.000.000,00).

Gli indicati contributi sono stati assegnati, in via permanente, sul capitolo di spesa n. 2740 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il quale è stato chiamato a sostenere, dall'anno 2005, una spesa annuale pari a euro 12.369.961.

Considerata l'esigenza di contenere la spesa, si riduce una quota dei contributi da destinare al Centro Internazionale per la Ingegneria Genetica e le Biotecnologie (ICGEB); pertanto si sospende a decorrere dall'anno 2012 l'erogazione del contributo di euro 2.000.000, stabilito dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il comma 5 interviene sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea), riducendone, per il solo anno 2012, l'autorizzazione di spesa di euro 12.394.000. L'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell'Unione Europea, in particolare attraverso il meccanismo "ATHENA", istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Il comma 6 riduce, per l'anno 2012, diverse voci di spesa connesse al servizio all'estero del personale del MAE, nonché di altro personale della pubblica amministrazione, ai sensi della Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

Le misure si rivolgono a tutte le categorie di personale di ruolo del MAE (carriera diplomatica, dirigenti, personale delle aree funzionali, nonché agli esperti ex articolo 168 del DPR 18/67, al personale delle istituzioni scolastiche, nonché a quello che fruisce dei trattamenti in questione conformemente alle varie disposizioni di legge applicabili es.militari dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.). Si segnala inoltre che analoghe misure di carattere temporaneo e straordinario vengono messe in atto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per le categorie di personale all'estero da essa amministrate, di cui all'art. 17 della legge n. 49 del 26.2.1987.

La lettera **a)** introduce, per l'anno 2012, un aumento del canone per le residenze di servizio a carico del personale che ha diritto a fruirne ai sensi dell'art. 177, comma 2, del DPR 18/67, ed altro personale (DPR 258/2007); la lettera **b)** dispone, sempre per l'anno 2012, che si dia luogo ad una corresponsione ridotta della indennità di sistemazione nei casi di trasferimento di dipendenti tra due sedi all'estero, nonché nel caso di personale che fruisca di residenze di servizio. Allo stesso modo, la lettera **c)**, stabilisce una riduzione, per l'anno 2012, dell'indennità di richiamo a Roma dal servizio all'estero.

La lettera **d)** prevede la riduzione di spesa di euro 27.313.157 per l'attuazione degli articoli 171 e 171 bis del DPR n. 18/1967 che disciplinano l' Indennità di servizio all'estero e l'Assegno per oneri di rappresentanza. La rideterminazione delle risorse andrà effettuata con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera **e)**, quindi, dispone il definanziamento, totale nel 2012 e parziale a decorrere dal 2013, della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli "sportelli unici all'estero".

La lettera **f)** prevede in materia del trasporto del personale trasferito, in attesa di un organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, alcuni interventi immediati sull'art. 199 del DPR n. 18/1967 e sulle corrispondenti disposizioni per il personale delle istituzioni scolastiche. Si prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all'estero (anche per il personale di cui all'art. 666 del DLgs 297/1994), nonché l'eliminazione della possibilità, sinora riconosciuta, di effettuare, a carico del MAE, spedizioni dall'estero in Italia in occasione del trasferimento dei dipendenti da sede estera ad altra sede estera.

Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno.

Il comma 8 prevede la riduzione, per l'anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede, nonché per il personale della Guardia di Finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, tenuto conto che l'andamento storico della spesa registrato negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto alle spese in questione effettivamente sostenute alla fine di ogni anno.

Il comma 9 riduce, da 2 a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2012, l'ammontare dello stanziamento destinato alla contribuzione annuale da parte dello Stato ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del comune di Campione d'Italia (cap. 1331/2 del C.D.R. 2).

La diminuzione di tale stanziamento (previsto dall'articolo 7- bis del decreto legge n. 7 del 2005, convertito in legge n. 43 del 2005) si rende necessaria per dare attuazione alle recenti disposizioni di riduzione della spesa di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

I commi da 10 a 14 dettano disposizioni in materia di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia permanente che volontario, articolate nei seguenti punti:

- riduzione della spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo per gli anni 2012 e 2013;
- modifica della disciplina dei richiami in servizio del personale volontario del Corpo, al fine di razionalizzare le modalità di utilizzazione e la posizione giuridica di tale personale, nell'ambito di limiti prefissati dalla legge – commi 11 e 12;
- introduzione di un principio di programmazione triennale degli arruolamenti, il cui numero massimo viene fissato dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base delle esigenze operative al fine di garantire il soccorso pubblico sull'intero territorio nazionale. In fase di prima applicazione si terrà conto della situazione esistente al 31.12.2011 con riferimento al personale volontario già iscritto o che abbia richiesto di essere iscritto, negli appositi elenchi istituiti in ciascun comando provinciale, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 76 del 2004 - comma 13;

- riduzione della spesa relativa al protocollo sanitario per l'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale dei candidati da reclutare, ponendo i relativi oneri a carico degli aspiranti volontari all'iscrizione - comma 14.

Il comma 15 estende l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9, dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alle procedure concorsuali da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

I suddetti commi prevedono, infatti, che la copertura dei posti disponibili, per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per la copertura dei posti da conferire dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2010, nella qualifica di capo reparto del ruolo medesimo, avvenga in via straordinaria esclusivamente con la procedura del concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, senza prova scritta, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 217 del 2005.

In tal modo, oltre a soddisfare indifferibili esigenze operative, si determina anche un sostanziale contenimento delle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali attraverso l'eliminazione delle prove scritte.

Con l'estensione, anche al prossimo triennio, delle procedure straordinarie per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e capo reparto, previste dal richiamato articolo 10, commi 8 e 9, del decreto legge n. 70/ 2001, si potranno conseguire ulteriori risparmi di spesa.

Il comma 16 sopprime la limitazione al triennio 2011-2013 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedono la riduzione della durata dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vice ispettori antincendi e vicedirettori) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantendo comunque un adeguato standard formativo, in analogia con la durata prevista per i corsi di formazione espletati secondo il previgente ordinamento, che, transitoriamente, ha continuato ad essere applicato ai sensi dell'art. 171 comma 1 del decreto legislativo n. 217/2005.

In tal modo, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, la durata ridotta dei predetti corsi di formazione, come individuata nella norma sopra citata, si applica a regime.

Le disposizioni di cui ai commi 17 e 18 riducono gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'Unione italiana ciechi. Le riduzioni indicate comportano complessivamente un risparmio di spesa pari ad euro 3 milioni, come più dettagliatamente indicato nella relazione tecnica. Analizzando la struttura del bilancio dell'Ente è stata notata una notevole incidenza della spesa per il personale (circa il 21,4%), mentre le spese per le prestazioni istituzionali costituiscono solo il 31% della spesa complessiva. Per effetto della disposizione in esame, l'Ente dovrebbe individuare misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali, come fatto presente, in diverse occasioni, anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dal Collegio Centrale dei Sindaci dell'Ente stesso.

La disposizione di cui al comma 19 riduce gli stanziamenti che alimentano il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, previsti dalle leggi n. 108/1996 e n. 512/1999. Il Fondo è alimentato anche in base alle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che prevede un *“contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 80 milioni di lire”*. Tuttavia, quest'ultima disposizione non è stata

richiamata nel comma in esame, in quanto non sono previsti stanziamenti nel triennio 2012-2014.

Le riduzioni previste comportano un risparmio di spesa pari ad euro 10 milioni, come più dettagliatamente indicato nella relazione tecnica.

Il comma 20 stabilisce che il contributo dello Stato alle Regioni a statuto speciale da erogare per il miglioramento delle prestazioni economiche concesse ai cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 88 del 1987, è fissato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

Il comma 21 sopprime, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991, per effetto del rinvio, ivi contenuto, all'articolo 3, comma 2, della legge 15 novembre 1988, n. 486, concernente l'attribuzione di tale trattamento al personale dipendente dell'ex Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, correlato a quello previsto per il personale appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

L'intervento deriva dalla necessità di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, anche del Ministero dell'interno, in relazione al DPCM del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il comma 22 stabilisce il versamento entro il 30 giugno 2012 all'erario delle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti ai sensi della delibera Cipe n. 86 del 2009, in materia di aggiornamento degli interventi relativi ad opere strategiche da finanziarie con le risorse FAS assegnate al "Fondo infrastrutture".

Il comma 23 riduce di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il comma 24 concerne la disciplina della progressione in carriera del personale della carriera prefettizia.

L'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante l'ordinamento del personale della carriera prefettizia, ha previsto l'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto di tutti i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, che abbiano svolto il tirocinio operativo di nove mesi presso gli uffici centrali del Ministero dell'interno durante il corso di formazione iniziale e abbiano prestato servizio per almeno tre anni presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Per il personale della carriera prefettizia, in servizio al momento dell'entrata in vigore del citato provvedimento, è stata, tuttavia, introdotta una disciplina transitoria, prevista all'articolo 36, comma 5, che fissa i requisiti minimi di servizio a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

La citata disposizione non ha comunque trovato, sino ad oggi, compiuta attuazione, soprattutto perché ha comportato un notevole impegno di risorse finanziarie per sostenere i conseguenti oneri di missione; in molti casi, infatti, non è stato possibile distogliere dai compiti istituzionali i funzionari interessati, in particolare a causa delle difficoltà operative prospettate da alcune Prefetture in situazione di grave carenza di organico nelle qualifiche dirigenziali.

Il comma 24 consente pertanto l'ammissione allo scrutinio per la promozione dei viceprefetti aggiunti in possesso del solo requisito dell'anzianità di servizio, evitando così lo spostamento

di un consistente numero di funzionari con conseguenti minori difficoltà operative, specialmente nelle sedi periferiche.

Il comma 25 detta disposizioni in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo dei Vigili del fuoco.

La disciplina vigente prevede all'articolo 47, primo comma, del decreto legislativo n. 217/2005 che i Direttori vice dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale senza aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco; la norma prevede, al secondo comma, che allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Dirigente superiore siano ammessi i primi dirigenti che abbiano svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno uno nella qualifica dirigenziale.

L'articolo 168 del citato decreto legislativo stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217/2005 al personale in servizio a tale data; pertanto, la norma a regime opera per le promozioni da conferire dal 1° gennaio 2012.

Il comma 25 è finalizzato ad estendere il regime transitorio previsto dal citato articolo 168, differendo al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 47, che pertanto opererà per gli scrutini di promozione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La disposizione garantisce, in primo luogo, una razionalizzazione delle politiche del personale, consentendo al personale interessato di conseguire in un arco temporale più ampio i requisiti necessari al completamento del prescritto percorso di carriera e, conseguentemente, della progressione nelle qualifiche superiori, scongiurando anche i costi derivanti da possibili contenziosi.

Si consideri, infatti, il rilievo che, a tutti gli effetti, le operazioni di scrutinio assumono per i funzionari interessati, alcuni dei quali, senza l'auspicato intervento legislativo, sarebbero esclusi dalla partecipazione agli scrutini del prossimo anno 2012.

Il comma 26 estende il meccanismo di allineamento stipendiale, previsto del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2011, alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, esplicitando il divieto di corrispondere somme diversamente conteggiate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 57 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 28 modifica la disposizione recata dall'art. 1, comma 10, del decreto legge n. 16/2005 che prevede il rimborso, anche mediante la compensazione, per gli esercenti le attività di trasporto merci dell'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sostituendo l'originaria autorizzazione di spesa con il ricorso a appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con il comma 29 si provvede a limitare fino al 2011 l'originaria autorizzazione di spesa prevista dall'art. 61, comma 4, della legge n. 342/2000, per la copertura dell'importo della deduzione forfettaria di spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, disponendo che a decorrere dal 2012 ai medesimi oneri si provvederà nell'ambito di appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 30 è diretto a modificare l'articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 che fissa in 25.000 lire l'ammontare dei compensi spettanti, per ciascuna dichiarazione elaborata e

trasmessa, ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro. In particolare, la disposizione prevede che sia dovuto l'importo di 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e l'importo di 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione di dichiarazioni in forma congiunta.

In relazione anche a quanto previsto dal comma 30, il comma 31, modificando l'articolo 18 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 precisa che il compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta sia pari al doppio del compenso previsto dall'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997. Viene, inoltre, eliminato il riferimento ai CAF-dipendenti.

Il comma 32 stabilisce che i regolamenti previsti dall'articolo 40 del d.lgs. n. 241/1997 (concernenti, tra l'altro, il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di assistenza fiscale ovvero la loro iscrizione in apposito albo, nonché ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto dal d.lgs. n. 241/1997 in materia di assistenza fiscale) possano comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente provvedimento regolino la materia, salvo espressa esclusione prevista per legge.

Il comma 33 dispone che per le attività svolte per gli anni 2011, 2012 e 2013 non si proceda all'adeguamento annuale, previsto dall'articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 241/1997, dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

Il comma 34 abroga l'articolo 3, comma 3-ter, del d.PR. n. 322/1998 ai sensi del quale è dovuto un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il comma 35 prevede l'abrogazione dei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'art. 39 del d.l. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007, aventi ad oggetto talune previsioni in materia di servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché in materia di servizio di pagamento con modalità telematiche.

Il comma 36, fatto salvo quanto previsto dal comma 33, stabilisce che le disposizioni introdotte dai commi da 30 a 35 si applichino con riguardo alle attività svolte a decorrere dal 2010.

Il comma 37 trasforma il Garante del contribuente, operante presso ogni regione, da organo collegiale ad organo monocratico, il quale non potrà più essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni. Si prevede, altresì, la decorrenza della suddetta modifica a partire dal 1° gennaio 2012 e conseguentemente la decadenza, alla medesima data, dei Garanti del contribuente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 38)

Con il comma 39 si stabilisce la riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. I predetti risparmi di spesa, che non riguarderanno le spese di natura obbligatoria e del personale, saranno versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata. Tale riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto

Il comma 40 mira a regolare l'ordinata nomina e conseguente immissione in servizio dei soggetti risultati idonei a alla procedura concorsuale per giudice tributario bandita in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana in data 16 agosto

2011, n. 65. Tali soggetti sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi ed entreranno a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si renderanno vacanti. Con conseguente immissione nelle relative funzioni. Naturalmente, il compenso, in misura fissa e quello in misura variabile, ai soggetti nominati in sovrannumero, sarà riconosciuto solo relativamente agli affari trattati successivamente alla data in cui essi entreranno a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria nonché alla loro immissione nelle funzioni.

Il comma 41 regola i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie. Questi sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti che si saranno resi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali, che valuterà le domande secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Quanto alle domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 1, se non ancora in organico, queste sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Viene, inoltre, specificato che il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. Infine nell'abrogare la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, viene specificato che, ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

Al comma 42, si prevede i contratti di programma e di servizio relativi al triennio 2010-2012 tra lo Stato ed Enav s.p.a debbano essere sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 senza possibilità di differimento oltre tale data. Inoltre si prevede che si debba applicare il tasso di efficientamento previsto dal Cipe nella delibera del 22 luglio 2010 in misura non inferiore al 3% annuo, salvo il recupero dell'eventuale mancato efficientamento nel 2010 nelle annualità successive.

Il comma 43 dispone che i contratti di programma e di servizio relativi al triennio 2007 – 2009 si intendono approvati con le prescrizioni deliberate dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010 in esito alla sottoscrizione.

Con il comma 44 si apportano modifiche all'art. 5 del D.L. n. 77/1989, a decorrere dal 1° luglio 2012, prevedendo:

- l'inserimento, nel calcolo della la tassa di terminale, dei costi dei c.d. “aeroporti minori” e di una quota di oneri relativi ai restanti aeroporti, al momento in regime di esenzione;
- l'abrogazione della riduzione del 50% della tariffa di terminale praticata ai voli nazionali e comunitari prevista dall'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legge;
- la previsione che gli oneri derivanti dai mancati introiti in materia di tassa per i servizi di assistenza in rotta e di tassa di terminale sono a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati ai contratti di servizio e di programma dell'Enav S.p.A. che non potranno essere superiori ad euro 60.173.983 per il 2012, e ad euro 18.173.983 a decorrere dal 2013.

Il comma 45 contiene una norma di interpretazione autentica, diretta a chiarire che il disposto dell'articolo 64, comma 4, del d.lgs. n. 300/1999, ai sensi del quale “*il comitato di gestione è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali*”, costituisce norma speciale rispetto al regime generale delle Agenzie fiscali (l'articolo 67 del d.lgs. citato individua, infatti, tra gli organi

delle agenzie fiscali anche il comitato di gestione composto esclusivamente da *“quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede”*).

Con il comma 46 si prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa avviare iniziative volte alla definizione di accordi transattivi, in particolare con l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, al fine di definire tutti i rapporti in essere, e con abbandono di ogni controversia pendente, sia in materia di totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, sia in materia di quote di prelievo previste dall'articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, riferite all'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE.

Il comma 47 abroga l'articolo 5, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, concernente l'autorizzazione di spesa per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

Il comma 48 stabilisce che nelle liquidazioni delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 si applica la tariffa vigente per gli avvocati ridotta del 20 per cento. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del D.P.R. n. 60/1973.

Le disposizioni di cui al comma 49 prevedono che le impugnazioni degli atti relativi alle procedure selettive all'interno della stessa area, nonché dei relativi atti presupposti, devono essere proposte a pena di decadenza entro 120 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura.

Il comma 50 stabilisce che, nelle controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale causato da provvedimenti dell'amministrazione è proposta in via autonoma, a pena di decadenza, entro 120 giorni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso in cui detti provvedimenti siano stati impugnati.

La disposizione di cui al comma 51 assoggetta alla disciplina dei cui all'art. 2947 del codice civile la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento del diritto comunitario, stabilendo che essa decorre dalla data in cui il fatto dal quale sarebbero derivati i diritti in caso di tempestivo recepimento della normativa comunitaria si è effettivamente verificato.

Secondo quanto previsto dal comma 52, le indennità e i rimborsi spettanti in caso di missione e di trasferimento dei dipendenti statali sono soppressi e l'indennità di prima sistemazione è dovuta solo in caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento ad altra sede permanente di servizio. Sono inoltre soppressi le analoghe disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

Il comma 53 prevede, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, il versamento di un diritto di segreteria, il cui importo è fissato dal bando e compreso tra 10 e 15 euro.

In base alle disposizioni di cui al comma 54, al fine di consentire il pagamento diretto di canoni di locazione dovuti da amministrazioni statali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tempi e modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie alle amministrazioni interessate, che subentrano alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

Il comma 55 destina, a decorrere dal 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria; il riparto della

predetta quota tra le strutture, inclusa la Guardia di Finanza, è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi 56 e 57 impediscono l'erogazione da parte delle Autorità amministrative indipendenti di qualsivoglia emolumento a titolo di perequazione del trattamento economico al personale delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009, in posizione di comando o in posizione analoga presso le medesime Autorità, stabilendo, altresì, che tale divieto si applica anche agli emolumenti già in godimento e che le eventuali clausole difformi concernenti il trattamento giuridico e economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti sono disapplicate.

Le disposizioni di cui ai commi da 59 a 61 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 59 prevede che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) sia autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 32,4 milioni di euro, entro il 31 gennaio 2013, la somma di 9,2 milioni di euro e, entro il 31 gennaio 2014, la somma di 9,2 milioni di euro

Si tratta di un ente interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che promuove progetti di sviluppo agroindustriale.

Il comma 60 riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che ha destinato 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

Il comma 61 riduce al 60%, per l'anno 2012, e al 70%, a decorrere dal 2013, gli sgravi contributivi previsti dall' articolo 6 decreto legge n. 457/1997 a favore delle imprese artigiane.

Le disposizioni di cui ai commi da 63 a 69 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 63. A decorrere dal 2012, gli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono ridotti di euro 7.053.093,00.

Comma 64. Si riduce di 52 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 65. Per l'anno 2012 il contributo annuale di 4 milioni di euro, previsto dall'articolo 30 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80, finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è ridotto di euro 950.000,00.

Comma 66. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la redazione e l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e per gli interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impianistica pubblicitaria sulle strade (per tali interventi è destinata una quota pari al 5 per cento delle somme stanziare per l'attuazione del Piano), sono ridotti di euro 135.000,00 a decorrere dall'anno 2012.

Comma 67. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3,

comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondi per investimenti), sono ridotte di euro 5.000.000,00.

Comma 68. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, punto a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 per finanziare l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è ridotto di euro 6.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013.

Comma 69. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, per l'informatizzazione dei servizi marittimi, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427,00.

Comma 70. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, è ridotta di euro 8.000.000,00.

Le disposizioni di cui al comma 72 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tra i quali sono espressamente indicati INPS, INPDAP e INAIL, debbano complessivamente ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al riparto dei suddetti importi, al fine di definire le riduzioni delle spese di funzionamento che ciascun ente dovrà ottenere mediante l'adozione, nell'ambito della propria autonomia, di misure di razionalizzazione organizzativa.

Con tale decreto è stabilita, altresì, la data entro la quale annualmente sono versate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, le somme provenienti dalle suddette riduzioni di spesa.

Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 89 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La disposizione di cui al comma 74 prevede la riduzione a trecento del numero di unità, tra dirigenti scolastici e docenti, dei quali il MIUR può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica, con un conseguente minor fabbisogno di personale supplente.

Attualmente tale numero è fissato in cinquecento unità (art. 26, comma 8, L. n. 448/98 e ss. modificazioni) e, per i docenti, ne è prevista la sostituzione nella scuola di titolarità con supplenti annuali.

I commi 75 e 76 prevedono che, alle istituzioni scolastiche autonome particolarmente piccole non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendone invece l'assegnazione, in comune con altre istituzioni scolastiche, con apposito decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. Contemporaneamente, si innalzano i limiti di numero di alunni (da 500 a 600 e da 300 a 400) sotto i quali si provvede alle predette mancate assegnazioni.

Tali disposizioni trovano giustificazione nella circostanza che il carico di lavoro del DSGA dipende in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio. Pertanto si prevede che le scuole sotto i 600 alunni (400 nei comuni montani, isolani, ecc...) possano essere "accorpate" tra loro due a due, al fine dell'affidamento di un unico DSGA in condivisione.

La norma stabilisce inoltre che al personale DSGA che ricopra detti posti sia riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, un'indennità mensile avente carattere di spesa fissa, da definire entro il limite massimo del 10% dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 81.

Il comma 77 prevede che l'organo di riscontro di regolarità amministrativo-contabile per le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, non sia più un collegio di tre revisori dei conti, bensì sia composto da due revisori. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Il comma 78, estendendo anche per il 2012 l'efficacia dell'articolo 48 comma 1-ter del d.l. n. 248 del 2007, consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli Uffici scolastici regionali nel periodo 2000 - 2011, e a tutt'oggi non utilizzate per il venir meno della originaria necessità, per le esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola.

Il comma 79 estende anche ai dipendenti AFAM il blocco degli scatti per un triennio. Attualmente, infatti, tutti i comparti che prevedono scatti automatici di anzianità sono stati oggetto del blocco degli scatti per un triennio, ai sensi del decreto-legge n. 78/2010, convertito con L.n. 122/2010.

Commi da 80 a 85 - I commi 80-84 disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti di ruolo dell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica (commi 80-83) e dell'Università (comma 84).

Il comma 80 stabilisce la riduzione a dieci giorni l'anno dei predetti permessi per studio e ricerca dei docenti AFAM - previsti a legislazione vigente nella misura di un mese l'anno, cumulabile nel tempo sino a poter fruire di un intero anno sabbatico ogni dieci - ed inoltre che detti permessi, non più cumulabili, sono fruibili solo senza riduzione dell'orario previsto dal CCNL di comparto ovvero senza sostituzione.

Il comma 81 dispone che i giorni di permesso previsti dal vigente CCNL-AFAM, non goduti entro l'anno accademico 2010-2011, non siano più cumulabili e sono fruibili, fino al loro esaurimento, nel limite di 30 giorni per anno accademico.

Il comma 82 dispone che l'assenza per studio e ricerca non può dare origine alla stipula di un contratto a tempo determinato.

Il comma 83 consente l'attuazione della presente disciplina già a decorrere dall'a.a. 2011-2012, prevedendo la revoca dei permessi in questione qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.

Il comma 84 riduce, altresì, da due ad uno ogni dieci gli anni sabbatici fruibili dai professori universitari, al fine di contemperare le esigenze di ricerca con la continuità dell'attività didattica.

Il comma 85 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 80 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 86 prevede che, nel comparto AFAM, all'elezione all'incarico di direttore didattico consegua l'individuazione, all'interno dell'organico del personale docente dell'ente, di un posto da rendere indisponibile, ai fini della sua copertura con personale a tempo determinato,

per l'intera durata del predetto incarico. Ne consegue la neutralità finanziaria del previsto esonero dalle attività didattiche del docente incaricato della direzione nelle istituzioni AFAM. Tale meccanismo lascia flessibilità all'ente nell'individuazione del posto che deve essere reso indisponibile per la nomina di un supplente annuale, atteso che non è sempre possibile individuare tale posto in quello lasciato libero del direttore didattico eletto.

Il comma 87 dispone l'accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico pratici in esubero. Atteso che sia per l'insegnante tecnico pratico (ITP) che per l'assistente tecnico è previsto il possesso del diploma di scuola di secondo grado, la norma prevede che gli ITP in esubero, non utilizzabili in attività d'insegnamento, siano temporaneamente utilizzati come assistenti tecnici con conseguente accantonamento di un corrispondente numero di posti di assistente tecnico.

Il comma 88 prevede l'istituzione di un Fondo denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" pari a 64,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e 126, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 destinato alle missioni dell'istruzione scolastica e universitaria, della ricerca e dell'innovazione.

Il comma 89, modificando l'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, prevede la possibilità di destinare al settore scolastico risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale, concernente interventi in materia contrattuale del personale della Scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Pertanto, considerata la prescritta clausola di invarianza della spesa cui è subordinata la sessione negoziale ivi prevista, l'intervento è privo di effetti onerosi.

Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 91 prevede, per gli importi indicati, il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato delle somme, accreditate fino al 31 dicembre 2006, che siano giacenti nelle contabilità speciali istituite in base al decreto legge n. 67/1997 e intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149. (Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali).

L'individuazione delle somme da versare è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale.

Il comma 92 apporta le seguenti modifiche all'articolo 2 comma 3 del decreto legge n. 34 del 2011:

la lettera a), è finalizzata a consentire che le assunzioni straordinarie, in totale 168 unità, di cui 20 funzionari per la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, siano fatte salve e, pertanto, avvengano anche in deroga ai tagli degli organici del personale non dirigenziale previsti dal decreto legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Le disposizioni della lettera b), invece, si rendono necessarie al fine di autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali, per le assunzioni di personale specificamente previste presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità, ad avvalersi delle graduatorie delle altre Regioni attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale. Si precisa che la graduatoria unica nazionale non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali.

Le disposizioni di cui ai commi da 94 a 100 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute.

Il comma 94 riduce di 20 milioni di euro per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 502 del 1992 (Fondo sanitario nazionale).

Il comma 95 istituisce di nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo destinato a finanziare gli Accordi Collettivi Nazionali con il personale sanitario in materia di assistenza al personale navigante (SASN).

Il Ministero della salute, infatti, per assicurare le prestazioni del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, si avvale di personale medico (medici di medicina generale e specialisti) e sanitario non medico (infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti, chimici, biologi e psicologi) che opera presso ambulatori gestiti direttamente dall'amministrazione, nonché di medici fiduciari che erogano le medesime prestazioni nei propri studi professionali ovvero effettuano visite domiciliari e di controllo. I rapporti con il suddetto personale sono disciplinati, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso apposite convenzioni rese esecutive con decreti aventi natura regolamentare, che recepiscono, per la parte contabile, la normativa e gli istituti economici degli Accordi Collettivi Nazionali riguardanti l'analogo personale del Servizio Sanitario Nazionale.

L'iter di definizione degli ultimi Accordi per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari, nonché l'Accordo del personale sanitario non medico, ha subito un rallentamento a causa di osservazioni, da parte del Consiglio di Stato, sulla mancata quantificazione degli oneri di spesa.

Risulta, quindi, quanto mai opportuno, stanziare le somme necessarie per la copertura predetti Accordi, nonché dell'accordo per il rinnovo dell'ACN con i medici specialisti ambulatoriali, già siglato, ma il cui iter di approvazione non è stato avviato per i rilievi *medio tempore* mossi dal Consiglio di Stato sugli altri due schemi di accordo.

I commi 96 e 97 disciplinano il passaggio alle Regioni e Province Autonome, a decorrere dal 2013, delle competenze statali in materia di assistenza sanitaria ai naviganti. L'assunzione della competenza in capo alle Regioni appare, infatti, coerente con il mutato assetto costituzionale.

Al trasferimento delle funzioni si provvede con regolamento di delegificazione, recante anche la disciplina relativa del passaggio del personale convenzionato e dipendente, salvaguardando, per quest'ultimo, il diritto di optare per il mantenimento nei ruoli del Ministero della Salute.

Il regolamento dovrà, altresì, disciplinare il conferimento delle risorse strumentali necessarie per passaggio alle Regioni del servizio di pronto soccorso aeroportuale, nonché i criteri di riparto tra le regioni stesse delle risorse finanziarie complessive destinate allo svolgimento di tali funzioni assistenziali.

Conseguentemente, il comma 98 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 2013, del d.P.R. n. 620 del 1980, recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", mentre il comma 99 dispone il trasferimento delle risorse indicate nello stato di previsione delle spesa del Ministero della salute alle disponibilità complessive per il finanziamento del SSN.

Il comma 100 detta una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo, ai fini del trasferimento delle funzioni assistenziali per il personale navigante, l'adozione di apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

Le disposizioni di cui ai commi da 102 a 105 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa.

Il comma 102 modifica l'articolo 797 del Codice dell'Ordinamento militare inserendo i commi 3-bis e 3-ter.

Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali, si consente il transito, a domanda, di volontari in ferma prefissata, volontari in servizio permanente e sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ad una Forza armata diversa da quella di appartenenza, nell'ambito di contingenti determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa.

La disposizione risponde all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell'alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nelle ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata.

Il comma 103 consente, nel triennio 2012-2014, la possibilità per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, regolandone le relative modalità.

Si tratta in sostanza di un intervento teso a rendere possibile anche al personale militare il passaggio diretto ad altra pubblica amministrazione e in tal senso esso si pone quale misura di razionalizzazione dell'impiego del personale pubblico consentendo, da un lato, all'amministrazione ricevente il proficuo e pronto utilizzo di personale militare caratterizzato da elevato livello di professionalità nel settore di interesse e, dall'altro, al Ministero della difesa di attenuare eventuali situazioni di esubero in determinati ruoli.

Si evidenzia, infatti, che il trasferimento, a domanda, del personale militare è subordinato al preventivo assenso del Ministero della difesa e all'accettazione dell'amministrazione di destinazione, che in tale sede valuteranno la sussistenza del rispettivo interesse istituzionale al trasferimento. La disposizione precisa che il transito del personale militare ad altra amministrazione dovrà comunque essere autorizzato, secondo le modalità e nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione di destinazione. Prevede, inoltre, che il militare trasferito ad altra amministrazione venga collocato in congedo nella posizione della riserva e che ad esso si applichi il trattamento giuridico ed economico previsti dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione, in relazione all'area funzionale del personale non dirigenziale di inquadramento, individuata dalla stessa amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 104 novella l'articolo 1, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 86, concernente il personale delle Forze armate e di polizia, eliminando l'attuale previsione che estende la corresponsione della speciale indennità mensile, da corrispondere per un biennio, conseguente al trasferimento d'autorità, prevista dal comma 1 del medesimo articolo, anche in favore del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero all'atto del suo rientro in Italia, già compensato da altra specifica indennità prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

La previsione è invece confermata per il personale inviato in servizio all'estero nelle altre posizioni di impiego.

Il comma 105 prevede, quale misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego, che il personale delle amministrazioni statali (individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), inviato in missione in ambito nazionale, sia tenuto ad usufruire, per il

vitto e per l'alloggio, delle strutture delle amministrazioni di appartenenza presenti e disponibili nel luogo di svolgimento della missione.

Le disposizioni di cui ai commi da 107 a 110 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 107 riduce di euro 100 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244/2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

Il comma 108, a decorrere dall'anno 2012, riduce di 17 milioni di euro le risorse per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle Regioni per l'edilizia sanitaria con la Cassa depositi e prestiti (articolo 4 comma 7 della legge n. 500/1992).

Inoltre, riduce di 19,55 milioni di euro le risorse a carico del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dagli istituti zoo-profilattici sperimentali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete (articolo 4 comma 13 della legge n. 412/1991).

Il comma 109 apporta alcune modifiche al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2011.

La lettera a) estende alle Camere di commercio, industria e artigianato l'applicazione della suddetta norma.

In particolare, anche le Camere di commercio, potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Inoltre, per i suddetti enti, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

La lettera b) estende l'applicazione dei principi suddetti, quali principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, anche agli enti locali.

Il comma 110 modifica l'articolo 76 del decreto n. 112/2008 in materia di spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio.

La lettera a) specifica che gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti possono procedere ad assunzioni di personale, soltanto a tempo indeterminato, nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

La lettera b) precisa che anche le aziende speciali create dalle Camere di commercio, industria e artigianato sono assoggettate ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive Camere e le stesse devono asseverare e autorizzare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate.

In ordine all'articolo 5, il comma 1 prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che viene incrementato di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012, da ripartire tra le competenti amministrazioni, nel corso del 2012, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tale incremento, si fa fronte mediante un' ulteriore riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica prevista al comma 4.

Il comma 2 dispone l'assegnazione al Cipe delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di, cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, con indicazione delle relative quote annuali.

In ordine a tale Fondo, il comma 3 prevede un incremento della dotazione finanziaria per il periodo di programmazione 2014 - 2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili nonché per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi inclusi in contratti di programma a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato, saranno individuati gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo in questione.

Il comma 5 incrementa, in termini di sola cassa, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge n. 189 del 2008.

Il comma 6 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 263 milioni per l'anno 2013, delle risorse disponibili, relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»

Il comma 7, in relazione ai proventi derivanti dall'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda (ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), prevede che eventuali maggiori entrate rispetto alla stima siano riassegnate:

- per il 50 per cento, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- per il restante 50 per cento, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Corpo della Guardia di finanza, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed infine al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo pubblico di garanzia alle imprese.

Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto merci, il comma 8 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012, da ripartire tra le diverse misure con apposito decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 9 estende all'esercizio finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011, le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, già applicate per l'esercizio finanziario 2010. Conseguentemente, quantifica in 400 milioni di euro l'importo delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012.

Il comma 10 prevede l'applicazione per tutto l'anno 2012 delle misure di sostegno fiscale e contributivo introdotte in via sperimentale, per il periodo 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del d. l. n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008.

Tali misure consistono nell'applicazione di un' imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento sulle somme erogate a livello aziendale:

- per prestazioni di lavoro straordinario;
- per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche;
- in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Tale previsione opera nel limite massimo di onere pari a 835 milioni di euro per il 2012 e 263 milioni di euro per il 2013.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione.

Il comma 11 estende anche all'anno 2012 l'applicazione dell'agevolazione a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, prevista in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011, dall'articolo 4, comma 3, del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Tale agevolazione consiste nel riconoscimento, sul trattamento economico accessorio corrisposto al suddetto personale, di una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui.

Il comma 12 estende a tutto l'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro di cui all'articolo 1, commi 67 e 68 della legge n. 247 del 2007, con i criteri e le modalità ivi previsti. Tale agevolazione si applica nei limiti delle risorse stanziare a tal fine dalla citata legge mediante incremento del Fondo per l'occupazione.

Il comma 13 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro per finanziare interventi in favore del sistema universitario, per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

Il comma 14 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro a sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie (articolo 1 comma 635 della legge n. 296/2007) e per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione (articolo 2 comma 47 della legge n. 203/2008).

Il comma 15 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro a sostegno delle Università non statali legalmente riconosciute (di cui alla legge n. 243/1991).

Con la disposizione di cui al comma 16 si incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace per consentire il proseguimento partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 17 consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, l'utilizzo del piano di impiego di cui all'articolo 7 bis del d.l. n. 92/2008, al fine di assicurare il controllo del territorio. Tale piano pone a disposizione dei prefetti, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di attività di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, l'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, o volontari delle stesse specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Per tale finalità è autorizzata la spesa

complessiva di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, in base alla ripartizione specificatamente indicata.

Comma 18. Prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2012, per un importo di 1.000 mln di euro, per garantire l'attivazione, per detto anno, degli interventi usualmente a carico del Fondo medesimo (ammortizzatori sociali in deroga ed altri interventi finalizzati).

Commi da 19 a 24. Le disposizioni disciplinano la concessione dei c.d. ammortizzatori in deroga e la proroga di altri interventi finalizzati di tutela del reddito.

Il comma 25 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147.